

Graziano Ruffini*

Biblioteche e Università in Toscana nel nuovo millennio

Il quadro delle biblioteche delle università italiane in generale e toscane in particolare non può prescindere dal delineare, almeno nelle sue linee portanti, la cornice entro la quale esso si colloca all'interno del contesto istituzionale nazionale. Pur nel rispetto della autonomia universitaria riconosciuta a livello costituzionale e confermata con la nota legge 9 maggio 1989 n. 168, il sistema universitario italiano trova la propria collocazione, a livello governativo, in un ministero che ha mutato pelle diverse volte negli ultimi anni. La configurazione attuale del Ministero è il prodotto della fusione del Ministero della Pubblica Istruzione con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, quest'ultimo istituito dalla citata legge del 1989. Durante i Governi D'Alema I e II (1998-2000), ad opera della così detta "riforma Bassanini",¹ la struttura organizzativa della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore si rinnova e, con il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, il Ministero della Pubblica Istruzione (MPI) e il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) si riunificarono nel Ministero dell'Istruzione, dell'Uni-

* Università di Firenze.

1. Il riferimento è naturalmente al complesso di leggi scritte o ispirate da Franco Bassanini (1940) nella sua veste di ministro della Funzione pubblica dal 1996 al 1998 nel primo governo Prodi e ancora dal 1999 al 2000 nel secondo governo D'Alema e, infine, dal 2000 al 2001 nel secondo governo Amato. In particolare, dopo la Legge 15 marzo 1997, n. 59, *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*, nota appunto come Legge Bassanini, che stabiliva i principi della semplificazione delle procedure amministrative e il federalismo amministrativo, e la cosiddetta "Bassanini bis" cioè la Legge 15 maggio 1997, n.127, *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*. Giunse poi la Legge 8 marzo 1999 n. 50, *Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi*, la Bassanini quater, nella quale era appunto prevista l'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Quest'ultima legge non venne, di fatto, applicata nella sua interezza perché venne subito modificata dal governo Berlusconi II (2001-2005).

versità e della Ricerca (MIUR). La riunificazione entrò in vigore con il Governo Berlusconi II, formatosi nel 2001. Nel 2006, col Governo Prodi II (2006-2008), venne deciso di scorporare il Ministero e distinguerlo nelle sue vecchie componenti, il Ministero della Pubblica Istruzione, tornato appunto alla precedente etichetta di “pubblica” istruzione, e il Ministero dell’Università e della Ricerca. Col Governo Berlusconi IV (2008-2011) le competenze vengono nuovamente riunite in un ministero unico, sotto la responsabilità del ministro Mariastella Gelmini. Infine, in seguito alla legge 24 dicembre 2007 n. 244, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*, si ritornò alla attuale denominazione del Ministero.

Tra il 1996 e il 2008, sulla poltrona di viale Trastevere (e di piazzale Kennedy) si sono dunque avvicendati cinque diversi ministri e almeno due docenti universitari: Luigi Berlinguer (dal 1996 al 1999), Tullio De Mauro (dal 1999 al 2001), Letizia Moratti (dal 2001 al 2006), Giuseppe Fioroni (dal 2006 al 2008), Mariastella Gelmini (2008-2011).²

Vari provvedimenti legislativi hanno scandito l’applicazione della riforma universitaria. Tali provvedimenti sono rappresentati dal Decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, *Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei*, che modifica il percorso degli studi in due corsi di laurea di durata triennale e biennale (il così detto tre più due) che conducono rispettivamente a una laurea di I livello (laurea triennale) e una di II livello (laurea specialistica). Viene poi introdotto il sistema dei crediti formativi universitari (CFU) che, in analogia al sistema dei crediti europei (European Credit Transfer System, ECTS) già adottato nei paesi dell’unione, intende facilitare la mobilità degli studenti e il riconoscimento delle carriere nel contesto formativo europeo. All’interno del percorso curricolare sono inoltre previsti degli stage o tirocini che gli studenti possono effettuare al di fuori delle Università. Inoltre, in accordo con le raccomandazioni europee, viene dato nuovo impulso al terzo livello dell’istruzione superiore, ossia al dottorato di ricerca.

A distanza di cinque anni dall’emanazione del Decreto, viene varata una serie di interventi legislativi, il principale dei quali è il DM n. 270 del 22 ottobre 2004, *Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica*

2. Si sono succeduti quindi Francesco Profumo (dal 2011 al 2013), Maria Chiara Carrozza (dal 2013 al 2014) fino all’attuale ministro Stefania Giannini nominata nel governo Renzi (2014-). L’etichetta del ministero è rimasta ancora quella di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Il nuovo decreto modifica in maniera significativa alcune disposizioni introdotte dal DM 509. Tra le modifiche più rilevanti si segnala il completo svincolo del corso di laurea specialistica dal corso di laurea triennale. Il DM 509/99 prevedeva, infatti, un percorso di secondo livello (corso di laurea specialistica) strettamente legato a quello di primo livello (corso di laurea triennale). Ora, il percorso di secondo livello, non più legato al percorso di primo livello, acquisisce piena autonomia e cambia anche denominazione. Si chiama corso di laurea magistrale, mantenendo la durata biennale come il precedente corso di laurea specialistica. Allo scopo, poi, di favorire la razionalizzazione e di qualificare l'offerta formativa complessiva degli Atenei sono stati adottati ulteriori provvedimenti ministeriali a garanzia della qualità dei percorsi formativi stessi identificando requisiti stringenti, in termini di risorse strutturali e umane, per l'attivazione dei corsi di laurea da parte delle Università.

Se questi provvedimenti ministeriali hanno profondamente segnato la vita degli atenei italiani, non pare aver sortito, invece, particolari effetti l'articolo 16 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che prevedeva la facoltà di trasformare le università in fondazioni di diritto privato.³ La delibera di trasformazione doveva essere adottata dal Se-

3. L'istituzione di fondazioni da parte delle Università italiane era stata già prevista dalla legge finanziaria per l'anno 2001: Legge 23 dicembre 2000, n. 388, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*. All'art. 59, "Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa", al comma tre si prevedeva che «Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'università». Il Regolamento era stato emanato con Dpr 24 maggio 2001, n. 254, *Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, a norma dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*. Il testo ribadiva alla lettera gli scopi esclusivi della istituzione di fondazioni private all'art. 1: «Personalità giuridica delle fondazioni e finalità. 1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2 dello stesso articolo, le università statali, di seguito denominate enti di riferimento, al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori

nato accademico a maggioranza assoluta (comma 1). Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali (c. 4), hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile (c. 8), e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università (c. 2). Insieme alla delibera di trasformazione dovevano essere adottati lo statuto e i regolamenti delle fondazioni universitarie. Detti regolamenti devono essere approvati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati (c. 6). Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico (c. 9). La vigilanza sulle fondazioni universitarie è esercitata dal MIUR (c. 10), con il controllo della Corte dei Conti.

Ha invece inciso profondamente sulla *governance* delle università italiana la legge 30 dicembre 2010 n. 240, *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*, che per diversi aspetti rimanda all'emanazione di decreti legislativi per l'attuazione, in particolare prevedendo una nuova composizione del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Viene stabilito un numero massimo di componenti nei due organi (35 nel primo ed 11 nel secondo) e viene previsto l'obbligo di inserimento di soggetti esterni nei c.d.a.. Altre disposizioni riguardano l'introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale (sul quale si tornerà più avanti); il superamento della tradizionale facoltà universitaria e l'attribuzione al dipartimento universitario delle funzioni relative alla didattica e alla ricerca, con l'istituzione di strutture di raccordo, in molti casi denominate "Scuole". La legge, infine, emana disposizioni in materia di personale docente, ad esempio con la modifica della durata in carica del rettore per 6 anni non rinnovabili e l'obbligo di stipulare contratti di assunzione dei ricercatori universitari della durata di 3 anni prorogabili per una sola volta. L'applicazione delle nuove norme ha imposto agli Atenei di procedere a una consistente revisione del testo dei propri Statuti per adeguarli alle nuove previsioni normative.

La istituzione di strutture di raccordo porta, come s'è accennato, alla creazione delle scuole. L'attivazione di nuove strutture, in Atenei che non avevano riformato il proprio sistema bibliotecario con la sua articolazione in biblioteche di area

condizioni di mercato, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, possono costituire, singolarmente o in forma associata, fondazioni di diritto privato disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione». L'elenco di queste fondazioni è consultabile sul sito del Miur: <<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/fondazioni-universitarie>>

(come, invece, aveva fatto l'ateneo fiorentino) ha creato qualche difficoltà dovendo procedere all'istituzione di una nuova struttura seppure virtuale (come spesso è accaduto nella storia delle biblioteche accademiche): la biblioteca di scuola.

La legge invitava, inoltre, gli Atenei a forme di "collaborazione" territoriale, forme che potevano giungere fino alla fusione. Gli atenei della Toscana hanno messo in campo iniziative interateneo come dottorati e scuole di perfezionamento, trovando in queste iniziative un certo supporto da parte della Regione Toscana. Ma pare opportuno ricordare anche iniziative partite dai Sistemi bibliotecari degli Atenei di Firenze, Pisa e Siena come ad esempio la gestione coordinata del *discovery tool* di Ex libris, Primo Central, o l'impiego comune a tutti e tre i sistemi del *software* Aleph in colloquio con Indice Sbn.

Il decreto del Miur n. 17 del 22 settembre 2010, *Requisiti necessari dei corsi di studio*, stabilirà quindi i requisiti necessari al mantenimento dei corsi di studio, e causerà un forte ridimensionamento dell'offerta formativa delle università pubbliche.

All'interno del quadro normativo così delineato non andrà tralasciato di ricordare tutti quei provvedimenti adottati per tentare di far fronte alla crisi economica e che hanno condotto, nel 2010, alla diminuzione di circa il 7% rispetto all'anno precedente della quota di stanziamenti assegnati per la ricerca universitaria. Quegli stessi provvedimenti per il contenimento della spesa pubblica hanno condotto alla riunificazione in una struttura unica dei tre Centri di supercalcolo, che hanno avuto un importante ruolo nella storia delle biblioteche accademiche italiane: il Cilea (*Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica*),⁴ il Caspur (*Consorzio interuniversitario per le applicazioni di supercalcolo per università e ricerca*)⁵ e il Cineca (*Consorzio interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico dell'Italia Nord-orientale*).⁶ I tre centri si sono fusi per incorporazione secondo che recita l'atto rogato dal notaio Federico Rossi di Bologna

4. Il *Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica* era stato fondato nel 1974 ed aveva la propria sede a Segrate. Il sito <www.cilea.it> oggi rinvia alla home page di Cineca.

5. Il *Consorzio interuniversitario per le applicazioni di supercalcolo per università e ricerca* era nato nel 1992 con due sedi, a Roma e Bari. Anche il sito <www.caspur.it> rimanda oggi al sito Cineca.

6. Come si legge nel sito ufficiale del Consorzio (<<http://www.cineca.it/it/content/cineca>>): «Cineca è un Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro al servizio del sistema accademico nazionale. Nasce nel 1969 dalla felice intuizione del Ministero della Pubblica Istruzione e dei Rettori di quattro atenei, con lo scopo di "promuovere l'utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione dell'informazione a favore della ricerca scientifica e tecnologica, pubblica e privata"». Tra i quattro atenei fondatori figura l'Università di Firenze.

il 1 luglio 2013 alla presenza dei professori Emilio Ferrari (presidente Cineca), Alfonso Miola (presidente Caspur) e Marcello Fontanesi (presidente Cilea).⁷

Negli anni qui in esame si assiste all'assunzione di un ruolo sempre più attivo della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (Crui),⁸ in particolare della Commissione biblioteche della Crui che venne istituita nel 1999 e la cui attività si espleta attraverso i lavori di gruppi che vengono istituiti allo scopo di approfondire i temi ritenuti di maggiore rilevanza per il Sistema Bibliotecario Accademico.

«La Commissione orienta la propria attività allo sviluppo degli strumenti in grado di assicurare efficacia ed efficienza al sistema delle Biblioteche degli Atenei. Queste costituiscono da un lato una infrastruttura essenziale per l'informazione scientifica e quindi per la ricerca, dall'altro sono il luogo dove gli studenti hanno l'occasione di familiarizzare con i materiali della didattica e con i risultati della ricerca avanzata. La transizione verso il digitale con la necessità di garantire l'accesso ad un ambiente informativo del tutto nuovo rispetto alla tradizione richiede un sempre nuovo orientamento dei servizi delle biblioteche. La Commissione CRUI per le biblioteche cerca di dare seguito alle richieste espresse dal Sistema Universitario in tutte le sue componenti: discute lo sviluppo di strumenti concettuali, progettuali e gestionali che, anche in relazione alle dinamiche tecnologiche dell'ultimo decennio, sono volti a mantenere e migliorare l'accessibilità delle biblioteche e la loro funzione di supporto alla realtà accademica; tutto ciò, in un'ottica di sistema, guardando a raccogliere le best practices e favorire l'osmosi tra le diverse istituzioni».⁹

Sul medesimo sito della Conferenza è disponibile¹⁰ anche il testo delle *Linee guida per la costituzione del sistema bibliotecario accademico* (SBAI). Il documento, approvato dalla Commissione Biblioteche della CRUI il 21 febbraio 2008, si propone di realizzare il Sistema Bibliotecario Accademico italiano (SBAI), definendone il ruolo di rappresentanza istituzionale, gli specifici impegni cooperativi e le modalità di coordinamento. Esso è frutto del lavoro svolto dal Gruppo di lavoro "Linee guida per le politiche bibliotecarie del sistema universitario" costituito nell'ambito della Commissione biblioteche della CRUI e occorre obiet-

7. Il testo è disponibile all'indirizzo: <http://www.serviziocivile.gov.it/media/522222/b0457a1b-4514-4de4-92cf-4deea05c5997_CINECA-CASPUR-attofusioneconrepertorio.pdf>

8. Maggiori informazioni posso essere rinvenute sul sito ufficiale della Conferenza all'indirizzo: <<http://www.crui.it/HomePage.aspx>>

9. Dalla pagina dedicata alla Commissione: <<http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=890>>

10. Nella pagina all'indirizzo: <<http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1750>>

tivamente riconoscere che, a distanza di oltre sette anni, pare, purtroppo, resta sostanzialmente ancora inascoltato. In esso, tra l'altro, si afferma: «Sistemi bibliotecari e biblioteche rappresentano negli atenei uno strumento essenziale per la didattica e la ricerca e, per rispondere adeguatamente alle esigenze di utenti che operano nell'alta formazione e interagiscono con la comunità scientifica internazionale, necessitano di un cospicuo e continuo impegno finanziario e progettuale per poter mettere a disposizione una vasta quantità di informazioni specialistiche ed aggiornate, nonché servizi di alto livello qualitativo e tecnologicamente avanzati. Le caratteristiche delle biblioteche accademiche ne fanno quindi un segmento cruciale dei servizi bibliotecari nazionali con un potenziale impatto forte sulla competitività del sistema Paese».

Per quanto riguarda gli assetti organizzativi, è stata condotta un'indagine sui sistemi bibliotecari negli statuti e nei regolamenti degli atenei italiani (*I Sistemi bibliotecari negli Statuti e nei Regolamenti degli Atenei italiani*, a cura di Guido Badalamenti) nel corso del 2006 e presentata alla Crui il 30 marzo 2007. I risultati dell'indagine confermano che la maggioranza delle università italiane ha colto l'importanza dell'organizzazione delle biblioteche di ciascun ateneo in sistema, talvolta formalizzando tale scelta nel proprio statuto, ma dalla stessa indagine si evince che ben undici atenei italiani non citano le biblioteche nei propri statuti¹¹. Le informazioni fornite, tuttavia, avrebbero ora bisogno di una nuova ricognizione sul dettato dei nuovi Statuti che, come si è già detto, hanno subito profonde modifiche per adeguarli alle norme della legge 240/2010.

Da alcuni anni la Crui ha deciso di assumere un ruolo di coordinamento nazionale sul tema dell'accesso alle risorse elettroniche, fino a quel momento gestite dalle Università tramite i servizi dei centri di supercalcolo o da iniziative consorziali¹². Per svolgere un efficace ruolo di coordinatore, Crui ha istituito il Gruppo Care (Coordinamento per l'Accesso alle Risorse Elettroniche)¹³ nell'ambito di

11. Dalla pagina <<http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1750>> citata.

12. Sia Cilea sia Caspur attraverso il Ciber, un comitato interuniversitario, a cui aderivano 27 università italiane, svolgevano servizi di intermediazione contrattuale per conto degli atenei consorziati. A queste due iniziative si affiancava Cipe (*Cooperazione interuniversitaria per i periodici elettronici*). Dal 2007 esso si è trasformato in *Consorzio Interistituzionale per progetti elettronici – bibliotecari, informativi, documentari* con sede a Genova. A Cipe partecipano dalla fondazione i due atenei toscani di Pisa e Firenze mentre l'Istituto Universitario Europeo di Fiesole, che ne faceva parte dalla fondazione, è presto uscito dal Consorzio.

13. Il Gruppo dispone di proprie pagine web consultabili all'indirizzo: <<http://www.crui-risorselettroniche.it/>>.

una Convenzione per l'acquisto di risorse elettroniche a favore delle università italiane. La Convenzione, promossa dalla Commissione Biblioteche Crui nel 2004, è stata sottoscritta nel novembre 2005 dalla Crui e dai Consorzi e gruppi di acquisto di risorse bibliotecarie operanti in Italia (Caspur, Ciber-Cilea, Utenti Cilea Digital Library, Consorzio Cipe). L'iniziativa è stata recentemente rinnovata fino al 2016, vede la partecipazione di esperti sul tema dell'editoria e delle risorse elettroniche e ad essa partecipano tutti e tre gli atenei toscani.

Alla fine dell'anno 2000 alcune università italiane (tra le quali anche Firenze e Siena) si aggregano per formare il Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei sistemi bibliotecari (Gim).¹⁴ GIM è oggi un gruppo formale le cui finalità sono definire metodologie comuni per misurare e valutare i servizi delle biblioteche accademiche, sostenere la loro misurazione permanente, incoraggiare lo sviluppo dei sistemi bibliotecari all'interno delle università e sviluppare progetti nazionali e internazionali di misurazione e valutazione dei servizi bibliotecari nelle università. Obiettivo principale del gruppo è definire e mantenere un set di indicatori adatti a essere adottati a livello nazionale, per consentire un *benchmarking* sia fra biblioteche simili all'interno di un singolo ateneo sia fra sistemi bibliotecari di diversi atenei.

Durante il 2003 GIM condusse la prima rilevazione statistica. La relazione finale fu terminata e resa disponibile online nell'aprile del 2004. Nel 2007 fu condotta una seconda rilevazione.¹⁵ Alle due indagini nazionali già svolte hanno partecipato nel 2003 settantasette e nel 2007 settantatré atenei, che hanno quindi la possibilità di confrontare le proprie performance e valutare così se introdurre azioni di miglioramento. Nel giugno 2009 è stata invece realizzata un'indagine qualitativa rivolta ai responsabili dei sistemi bibliotecari di ateneo (Sba) e ai delegati biblioteche Crui per raccogliere esperienze, riflessioni e prospettive, fondate su un'analisi critica dei risultati delle indagini 2002 e 2006.¹⁶

14. Le informazioni sono disponibili sul sito <<http://www.gimsba.it/>>.

15. Oggetto dei lavori di Paolo Bellini, Beatrice Catinella, *Seconda rilevazione nazionale GIM*, «BollettinoAIB», vol. 50, n. 1-2 (2010), p. 55-68; e di Ilaria Moroni, Monica Vezzosi, *Biblioteche universitarie tra passato e futuro: esperienze e prospettive dei sistemi bibliotecari di ateneo in un'indagine qualitativa*, «BollettinoAIB», vol. 50, n. 1-2 (2010), p. 89-108.

16. I risultati generali dell'indagine sono stati resi noti in occasione di un seminario satellite IFLA 2009, a Firenze <http://gim.cab.unipd.it/presentazioni/copy_of_gim-a-ifla-2009>; cfr. l'intervento di Maurizio di Girolamo, *Quantitative and qualitative evaluation of the recent trends in Italian university library systems*, <<http://gim.cab.unipd.it/presentazioni/presentazioni/ifla-firenze>>.

Un'iniziativa importante, che ha visto la mobilitazione degli atenei italiani e il ruolo attivo di primo piano dei Sistemi Bibliotecari riguarda l'accesso aperto alla letteratura accademica (open access).¹⁷ Sulla spinta della dichiarazione sull'accesso aperto nata all'interno di un congresso organizzato a Berlino nell'ottobre del 2003 dalla Max Planck Society e dall'European Cultural Heritage Online (ECHO),¹⁸ gli atenei italiani la facevano propria con la dichiarazione di Messina del 4 novembre 2004. La dichiarazione veniva quindi sottoscritta anche dalle università di Firenze e Siena. L'ateneo fiorentino è stato il primo a dotarsi di una *policy* di Ateneo sull'accesso aperto: dell'iniziativa è fatta esplicita menzione nel nuovo statuto di Ateneo approvato il 25 luglio 2011.¹⁹

Continua la propria attività anche Itale, Associazione che ha operato dal 1993 al 2007 come Associazione Italiana Utenti ALEPH.²⁰ Alla fine del 2007 si è allargata e trasformata, sul modello del Gruppo Internazionale degli Utenti Ex Libris (IGeLU), in Associazione italiana degli utenti dei prodotti Ex Libris accogliendo al suo interno gli utenti di tutti i prodotti Ex Libris (ALEPH, SFX, Metalib, DigiTool, Primo...). A seguito della ratifica ufficiale della propria costituzione, avvenuta nel 1999, l'Associazione provvede a svolgere funzioni di coordinamento tra gli associati, per gli aspetti concernenti le richieste di sviluppo del software e la standardizzazione nell'uso delle relative funzioni. All'associazione aderiscono gli atenei toscani compresa la Scuola normale superiore di Pisa.

In conclusione di questo intervento vorremmo richiamare due assai recenti novità legislative che si ripercuotono in maniera vigorosa sulla vita e la realtà delle biblioteche e dei bibliotecari accademici. La prima è il Decreto Legislativo 27

17. La bibliografia sull'accesso aperto è ormai cospicua. Si vedano almeno: Mauro Guerrini, *Gli archivi istituzionali: open access, valutazione della ricerca e diritto d'autore*, a cura di Andrea Cappaccioni; con saggi di Antonella De Robbio... [et al.], Milano: Bibliografica, 2010 (Bibliografia e biblioteconomia; 92); Maria Cassella, *Open access e comunicazione scientifica: verso un nuovo modello di disseminazione della conoscenza*, Milano: Bibliografica, 2012 (Bibliografia e biblioteconomia; 101).

18. Si può utilmente consultare il sito all'indirizzo: <<http://openaccess.mpg.de/Berlin-Conferences>>.

19. All'articolo 8 comma due si afferma che «L'Università informa la disciplina delle attività di ricerca ai principi della trasparenza e della pubblicità; fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete, nei circuiti della comunità scientifica internazionale, dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo.». Il testo è disponibile all'indirizzo: <<http://www.unifi.it/vp-8500-d-r-329-2012-prot-n-25730-statuto-dell-universita-degli-studi-di-firenze.html>>.

20. Si veda la home page dell'associazione: <<http://www.itale.it>>.

gennaio 2012, n. 18 recante *Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università*, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Due articoli del decreto sono particolarmente significativi e densi di ricadute sulle biblioteche e i sistemi bibliotecari accademici: all'interno dei "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università", si riportano il testo dell'articolo 4 e 5.

Art. 4

Per la valutazione del patrimonio librario bisogna distinguere tra:

- le collezioni o comunque i libri che non perdono valore nel corso del tempo: sono iscritti tra le immobilizzazioni di Stato Patrimoniale e non vengono ammortizzate;
- nel caso di libri che perdono valore nel corso del tempo, gli atenei, tenendo conto del valore intrinseco degli stessi, possono considerare alternativamente tre metodi:
 - «patrimonializzazione» degli acquisti. In questo caso, il costo di acquisto dei libri deve essere iscritto tra le immobilizzazioni. Ogni informazione riguardante l'ammortamento annuale dei volumi e la loro gestione come cespiti, la registrazione delle perdite di valore subite dai volumi o il loro deterioramento, la valutazione del valore iniziale dei volumi costituenti la dotazione della biblioteca, tenuto conto del passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale, deve essere riportata in Nota integrativa.
 - iscrizione nell'attivo patrimoniale, ai sensi dell'articolo 2426 n. 12 codice civile, ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione;
 - iscrizione interamente a costo del valore annuale degli acquisti di volumi. Adottando questo approccio, ovviamente, viene meno qualunque rappresentazione della consistenza patrimoniale del patrimonio librario, ma vengono superati tutti i problemi legati a tale processo di «patrimonializzazione»: valutazione della consistenza iniziale, registrazione di eventuali perdite di valore, ammortamento annuale. In ogni caso, l'adozione di un approccio in luogo dell'altro deve essere debitamente evidenziato e giustificato nella Nota Integrativa. Le immobilizzazioni materiali qualificate come "beni di valore culturale, storico, artistico, museale" non vengono assoggettate ad ammortamento, perché tendono a non perdere valore nel corso del tempo.

Art. 5

Beni mobili e patrimonio librario:

- è necessario procedere ad una ricognizione inventariale di ateneo;
- successivamente occorre determinare il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato in ateneo e della vita utile media per la specifica tipologia di bene;

- se il bene non risulta interamente ammortizzato, e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, va iscritta la residua quota di contributi tra i risconti passivi, al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui. In sede di determinazione del primo Stato Patrimoniale non devono essere ricompresi nella ricognizione i beni già interamente ammortizzati.

L'applicazione del decreto ha costretto i Sistemi Bibliotecari a ricognizioni patrimoniali molto impegnative per la valutazione economica delle proprie collezioni e il loro successivo inserimento nel patrimonio dell'Ateneo. La gestione quotidiana poi di questo nuovo trattamento del materiale bibliografico potrà comportare scelte assai discutibili, soprattutto nel caso dei "libri che perdono valore nel corso del tempo", suscettibili di prefigurare una valutazione del materiale bibliografico (indipendentemente dal supporto) equiparata a qualunque altro materiale "di consumo". Inoltre, le collezioni storiche, iscritte nel patrimonio dell'Ateneo, possono correre il rischio, di fronte a comprovate necessità economiche, di essere alienate come è accaduto in molti atenei per parte del patrimonio immobiliare. Infine, l'ultimo aspetto è legato al personale bibliotecario e, in particolare, alle figure dei responsabili dei Sistemi Bibliotecari. Come è noto, l'applicazione delle funzioni dirigenziali anche ai bibliotecari dipendenti, auspicata anche dal "Gruppo di lavoro sul sistema bibliotecario universitario italiano" del Ministero, era stata effettuata negli Atenei italiani "a macchia di leopardo". Il primo caso, nel 1999, era stato quello dell'università di Firenze, alla quale fecero seguito altri atenei, compresi Pisa e Siena. In prima applicazione, si era trattato di contratti di lavoro a tempo determinato e solo in un secondo tempo e soltanto in alcuni atenei si era provveduto al reclutamento del dirigente tramite concorso pubblico. I dirigenti assunti tramite concorso sono dipendenti a tempo indeterminato e godono dei diritti di tutti i pubblici dipendenti. Dopo la prima fase di attribuzione delle funzioni dirigenziali per contratto di tipo privatistico, gli atenei hanno compiuto scelte diverse: Pisa e Siena non hanno rinnovato il contratto per le funzioni dirigenziali nel sistema bibliotecario mentre a Firenze il contratto si è trasformato in un posto di ruolo a tempo indeterminato tramite pubblico concorso. La scelta fiorentina è stata seguita anche da altri atenei italiani. Tale scelta, tuttavia, ora si scontra con quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, nota anche come "legge Severino", dal nome del Ministro della Giustizia del governo Monti, Paola Severino. La legge, per raggiungere il proprio scopo, prescrive la definizione di criteri per assicurare la rotazione negli incarichi dei dirigenti, specie in quei settori individuati come particolarmente esposti alla corruzione. Si sta ora assistendo alla applicazio-

ne delle misure previste dalla legge anche negli Atenei. Dunque, quelle università che avranno optato per un dirigente di ruolo per il proprio Sistema bibliotecario, si potranno vedere costrette a affidare a dirigenti che poco o nulla sanno di biblioteche e di servizi bibliotecari la gestione del proprio Sistema bibliotecario e, viceversa, affidare al dirigente che da anni si occupa del Sistema bibliotecario responsabilità che non rientrano nelle specifiche competenze biblioteconomiche con conseguenze tanto prevedibili quanto inevitabili sull'efficienza del sistema bibliotecario di Ateneo.